

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 17 DICEMBRE 2012,
COME MODIFICATA DALL'ADDENDUM IN DATA 23 LUGLIO 2013,
DALL'ADDENDUM IN DATA 16 MAGGIO 2014 E DALL'ADDENDUM IN DATA 20 OTTOBRE 2015**

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”),

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- A)** in data 17 dicembre 2012, l'ABI e CDP hanno sottoscritto una convenzione, come successivamente modificata con l'addendum del 23 luglio 2013, l'addendum del 16 maggio 2014 e l'addendum del 20 ottobre 2015 (la “**Convenzione**”), con la quale sono state definite, tra l'altro, le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP procede alla stipula dei Contratti di Finanziamento (come definiti nella Convenzione) con ciascuna Banca contraente al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei finanziamenti agevolati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis (l'“**Articolo 3-bis**”) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35;
- B)** la Commissione Europea, con la Decisione relativa agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891- final, Aiuto SA. 39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), ha stabilito quale termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia la data del 31 dicembre 2018;
- C)** i dati di monitoraggio circa lo stato di avanzamento delle attività finalizzate alla ricostruzione privata nell'ambito dei Plafond (come definiti nella Convenzione), evidenziano un sostanziale ritardo – specie per alcune istanze – che potrebbe confliggere con il suddetto termine del 31 dicembre 2018, comportando, di conseguenza, l'impossibilità di concedere i Contributi (come definiti nella Convenzione) ancora disponibili a rimborso dei danni occorsi alle imprese agricole ed agroindustriali;
- D)** previa richiesta avanzata da parte dei Commissari delegati per i territori delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, con nota protocollo n.0001940 del 18 gennaio 2018, ha avanzato alla Commissione Europea una richiesta di modifica del regime di aiuti SA.44034 (2016/N), con l'intento di ottenere una ulteriore proroga del termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia in favore di imprese agricole ed agroindustriali;
- E)** con lettera protocollo Ares(2018)1617185 del 23 marzo 2018 del Direttore per le questioni giuridiche, istituzionali e procedurali della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea è stato comunicato, tra l'altro, che i servizi della Commissione Europea “*ritengono che i motivi presentati dalle autorità italiane*”

non siano tali da giustificare un'ulteriore proroga oltre le deroghe già concesse, approvate fino al 31 dicembre 2018' e ritengono, pertanto, "che la proroga richiesta non possa essere approvata";

- F)** come riportato nell'Ordinanza Lombardia 2018 e nell'Ordinanza Emilia-Romagna 2018 (entrambe come di seguito definite) la Commissione Europea, nel corso di un incontro tenutosi in data 20 aprile 2018 con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con le Gestioni Commissariali delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, *"ha validato, quale modalità applicativa legittima per l'Aiuto, il versamento dei contributi, entro i termini del regime, in un'unica soluzione a valere sui conti correnti vincolati intestati ai beneficiari";*
- G)** con l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato n. 427 del 9 ottobre 2018, come rettificata, aggiornata ed integrata dall'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato n. 441 del 7 novembre 2018 (congiuntamente, l'**"Ordinanza Lombardia 2018"**), sono state dettate, tra l'altro, le disposizioni attuative *"utili alla erogazione dei contributi entro il 31 dicembre 2018, per quegli interventi assoggettati alla notifica Aiuti di Stato ancora in fase di concessione ovvero di quelli già concessi per interventi in corso di realizzazione e che non si sono conclusi entro il termine del 10 settembre 2018, sui citati conti vincolati aperti o da aprirsi a breve presso i diversi soggetti autorizzati all'esercizio del credito aderenti alla Convenzione";*
- H)** con l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 24 del 12 ottobre 2018 (l'**"Ordinanza Emilia-Romagna 2018"**) sono state dettate, tra l'altro, le disposizioni attuative *"utili al versamento dei contributi attualmente in fase di concessione ovvero di quelli già concessi per interventi in corso di realizzazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018";*
- I)** in data 28 novembre 2018, nell'ambito dell'*iter* di conversione del DL n. 119/2018 (AS 886), è stato approvato dall'Aula del Senato l'emendamento 25.0.12 sul "Completamento Ricostruzione Sisma 2012 Agricoltura e Agroindustria" (l'**"Emendamento"**), che prevede che all'Articolo 3-*bis*, dopo il comma 4, sia inserito il comma 4-*bis*. Tale disposizione stabilisce, tra l'altro, che:
- (i) i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, sono erogati dalle banche – in deroga a quanto indicato nel predetto comma 4 - sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018;
 - (ii) i finanziamenti di cui al punto (i) che precede sono posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi;
 - (iii) alla data di erogazione dei predetti finanziamenti matura in capo al relativo beneficiario il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento;
 - (iv) le somme depositate sui predetti conti correnti vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti dei Presidenti delle Regioni competenti e comunque entro il 31 dicembre 2020;
 - (v) le somme non utilizzate entro la suddetta data di scadenza ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 1 dell'Articolo 3-*bis*, anche in compensazione del credito di imposta già maturato,

le Parti, al fine di consentire il pieno utilizzo dello strumento di cui alla premessa (A) da parte delle imprese agricole ed agroindustriali ammesse a beneficiarne, in conformità (i) a quanto concordato tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le Gestioni Commissariali delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e la Commissione Europea, nonché (ii) a quanto previsto nell'Ordinanza Lombardia 2018 e nell'Ordinanza Emilia Romagna 2018, con il presente accordo (l'**"Addendum"**) ritengono necessario procedere ad una ulteriore modifica della Convenzione, ai termini ed alle condizioni di seguito specificati.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

1. Premesse e definizioni

Le premesse sopra riportate e gli allegati formano parte integrante del presente Addendum.

I termini espressi nel presente Addendum con lettera iniziale maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nella Convenzione, salvo ove diversamente specificato.

2. Modifiche alla Convenzione

Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente Addendum e fermo restando quanto previsto all'Articolo 7 (Condizione risolutiva all'efficacia del presente Addendum) che segue:

(a) Dopo la premessa (xiii) sono aggiunte le seguenti premesse:

*“(xiv) con l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato n. 427 del 9 ottobre 2018, come rettificata, aggiornata ed integrata dall’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato n. 441 del 7 novembre 2018 (congiuntamente, l’**“Ordinanza Lombardia 2018”**)*, sono state dettate, tra l’altro, le disposizioni attuative *“utili alla erogazione dei contributi entro il 31 dicembre 2018, per quegli interventi assoggettati alla notifica Aiuti di Stato ancora in fase di concessione ovvero di quelli già concessi per interventi in corso di realizzazione e che non si sono conclusi entro il termine del 10 settembre 2018, sui citati conti vincolati aperti o da aprirsi a breve presso i diversi soggetti autorizzati all’esercizio del credito aderenti alla Convenzione”*;

*(xv) con l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 24 del 12 ottobre 2018 (l’**“Ordinanza Emilia-Romagna 2018”**)* sono state dettate, tra l’altro, le disposizioni attuative *“utili al versamento dei contributi attualmente in fase di concessione ovvero di quelli già concessi per interventi in corso di realizzazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018”*;

*(xvi) in data 28 novembre 2018, nell’ambito dell’iter di conversione del DL n. 119/2018 (AS 886), è stato approvato dall’Aula del Senato l’emendamento 25.0.12 sul “Completamento Ricostruzione Sisma 2012 Agricoltura e Agroindustria” (l’**“Emendamento”**)*, che prevede che all’Articolo 3-bis, dopo il comma 4, sia inserito il comma 4-bis. Tale disposizione stabilisce, tra l’altro, che:

(a) i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, sono erogati dalle banche - in deroga a quanto indicato nel predetto comma 4 - sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018;

(b) i finanziamenti di cui al punto (a) che precede sono posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi;

(c) alla data di erogazione dei predetti finanziamenti matura in capo al relativo beneficiario il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento;

(d) le somme depositate sui predetti conti correnti vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti dei Presidenti delle Regioni competenti e comunque entro il 31 dicembre 2020;

(e) le somme non utilizzate entro la suddetta data di scadenza ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 1 dell’Articolo 3-bis, anche in compensazione del credito di imposta già maturato;”;

(b) in conseguenza dell’introduzione delle nuove premesse (xiv), (xv) e (xvi) ai sensi del precedente paragrafo (a), l’originaria premessa (xiv) è ora rinumerata come premessa (xvii);

(c) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) sono introdotte le seguenti nuove definizioni:

“Contributo Agricoltura”: indica l'importo di Contributo riconosciuto a un'impresa agricola o agroindustriale dall'Autorità competente in base all'Ordinanza Lombardia 2018 o all'Ordinanza Emilia-Romagna 2018, a seconda del caso.”;

“Data di Svincolo Contributo Agricoltura”: indica il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese solare (ovvero, qualora tali giorni non fossero un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Norma Agricoltura” ha il significato di cui all'articolo 8 della presente Convenzione.”

“Richiesta di Contributo Agricoltura” indica, con riferimento ad un Finanziamento Beneficiario, la richiesta di Erogazione Beneficiario inviata dal relativo Beneficiario alla Banca con la quale ha stipulato il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, da presentarsi nella forma di cui all'allegato 1, Parte III, al Contratto di Finanziamento Beneficiario entro la seconda Data di Erogazione di dicembre 2018, di importo pari all'importo del Contributo Agricoltura”;

“Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura” indica, con riferimento ad un Finanziamento Beneficiario, ciascuna richiesta di svincolo (sia essa per stato di avanzamento lavori, a saldo o in un'unica soluzione) del Contributo Agricoltura depositato sul Conto Corrente Vincolato inviata dal Beneficiario alla Banca con la quale ha stipulato il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, nella forma di cui all'allegato 1, Parte II, al Contratto di Finanziamento Beneficiario, entro il quinto giorno antecedente la Data di Svincolo Contributo Agricoltura”;

(d) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) la definizione di “Beneficiario o Beneficiari” è sostituita dalla seguente definizione:

“Beneficiario o Beneficiari” indica, singolarmente o collettivamente, i destinatari dei Contributi o del Contributo Agricoltura, come meglio individuati dal Protocollo d'Intesa e dalle Ordinanze.”;

(e) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) la definizione di “Conto Corrente Destinatario” è sostituita dalla seguente definizione:

“Conto Corrente Destinatario” indica il conto corrente intestato a ciascun Destinatario (diverso dalla Banca erogante il relativo Finanziamento Beneficiario) come indicato da ciascun Beneficiario nella relativa Richiesta di Utilizzo Beneficiario o Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, sul quale verranno versate dalla Banca le Erogazioni Beneficiario (o parte delle relative somme) di spettanza di tale Destinatario.”;

(f) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) la definizione di “Conto Corrente Vincolato” è sostituita dalla seguente definizione:

“Conto Corrente Vincolato” indica il conto corrente bancario infruttifero acceso da ciascun Beneficiario presso la Banca, sul quale verrà erogata ciascuna Erogazione Beneficiario a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, e fermo restando che le somme accreditate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate dal Beneficiario esclusivamente per il pagamento dei crediti vantati dai rispettivi Destinatari (rimanendo inteso che per Destinatario può essere inteso anche un Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese relative agli Interventi ammessi al Contributo o al Contributo Agricoltura, o la Banca che eroghi il Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui quest'ultima abbia provveduto a finanziare l'esecuzione da parte del Beneficiario di Interventi precedentemente alla relativa Data di Stipula Beneficiario).”;

(g) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) la definizione di “Data di Erogazione” è sostituita dalla seguente definizione:

“Data di Erogazione” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese solare (ovvero, qualora tali giorni non fossero un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), ad eccezione:

i. nel solo caso in cui la Norma Agricoltura entrasse in vigore tra il 24 e il 27 dicembre 2018 (inclusi), del giorno 25 del mese di dicembre 2018, restando inteso che in tale circostanza la relativa Data di Erogazione cadrà il 28 dicembre 2018 (anziché il 27 dicembre 2018), e

ii. a decorrere dall'anno 2019 – del giorno 25 del mese di agosto e del giorno 25 del mese di dicembre, restando inteso che la prima Data di Erogazione cadrà il 10 gennaio 2019.”;

(h) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) la definizione di “Destinatario” è sostituita dalla seguente definizione:

“Destinatario” indica, in relazione a ciascun Finanziamento Beneficiario, il soggetto in favore del quale verranno trasferite le somme relative a ciascuna Erogazione Beneficiario (o in favore di cui verranno trasferite

parte delle somme a valere su di essa) e che potrà coincidere (i) con il creditore del Beneficiario per gli interventi ammessi ai Contributi e ai Contributi Agricoltura, come di volta in volta indicato dal Beneficiario, (ii) con il Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese, il tutto come meglio indicato nel relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario ovvero (iii) con la Banca che eroghi il Finanziamento Beneficiario, in base ad una Richiesta di Utilizzo Beneficiario o Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, nel caso in cui quest'ultima abbia provveduto a finanziare l'esecuzione da parte del Beneficiario di Interventi precedentemente alla relativa Data di Stipula Beneficiario”;

- (i) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) la definizione di “Erogazione Beneficiario” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Erogazione Beneficiario**” indica, con riferimento a ciascun Finanziamento Beneficiario, ciascuna erogazione di somme a valere su tale Finanziamento Beneficiario, effettuata da una Banca ad un Beneficiario alla Data di Erogazione e per l'importo indicato da tale Beneficiario nella relativa Richiesta di Utilizzo Beneficiario o Richiesta di Contributo Agricoltura. Resta inteso che la somma delle Erogazioni Beneficiario non potrà eccedere l'Importo Massimo Individuale”;

- (j) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) nella definizione di “Interventi” le parole “dei Contributi, come meglio individuati nel relativo Provvedimento e nella relativa domanda di ammissione ai Contributi prodotta da tale Beneficiario” sono integralmente sostituite dalle seguenti parole “dei Contributi o del Contributo Agricoltura, a seconda dei casi, come meglio individuati nel relativo Provvedimento e nella relativa domanda di ammissione ai Contributi o al Contributo Agricoltura prodotta da tale Beneficiario.”;

- (k) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) la definizione di “Istruttoria” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Istruttoria**” indica ciascuna istruttoria che deve essere effettuata, ai sensi delle Ordinanze di volta in volta applicabili, dal relativo soggetto competente allo svolgimento delle attività istruttorie, sia in fase di ammissione a Contributo o al Contributo Agricoltura, a seconda del caso, che, ove previsto nelle Ordinanze, in fase di liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario.”;

- (l) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) la definizione di “Istruttoria Banca” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Istruttoria Banca**” indica, a seconda dei casi, (a) il controllo formale dell'esistenza del Provvedimento ovvero (b) il controllo formale dell'esistenza dei documenti giustificativi di spesa, ciascuno come di volta in volta allegato, a seconda dei casi, alle Richieste di Utilizzo Beneficiario, alle Richieste di Contributo Agricoltura e alle Richieste di Svincolo Contributo Agricoltura, nei termini previsti all'Articolo 5.4.”;

- (m) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) nella definizione di “Provvedimento” dopo la parola “Contributo” sono aggiunte le seguenti parole “o al Contributo Agricoltura, a seconda del caso.”;

- (n) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) la definizione di “Richiesta di Utilizzo Beneficiario” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Richiesta di Utilizzo Beneficiario**” indica, con riferimento ad un Finanziamento Beneficiario, ciascuna richiesta di una Erogazione Beneficiario (sia essa per stato di avanzamento lavori, a saldo o in un'unica soluzione) - diversa dalla Richiesta di Contributo Agricoltura - inviata dal relativo Beneficiario alla Banca con la quale ha stipulato il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, nella forma di cui all'allegato 1, Parte I, al Contratto di Finanziamento Beneficiario.”;

- (o) all'Articolo 3.2, i paragrafi (i) e (ii) sono integralmente sostituiti dai seguenti paragrafi:

“(i) la/le Erogazione/i Banca richiesta/e, di importo pari a tutte le Erogazioni Beneficiario dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario e delle Richieste di Contributo Agricoltura relative a tale Data di Erogazione;

(ii) il/i Plafond Regione su cui va/vanno computata/e tale/i Erogazione/i Banca, sulla base delle dichiarazioni rilasciate a tal fine dai Beneficiari nei relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario, nelle Richieste di Utilizzo Beneficiario e nelle Richieste di Contributo Agricoltura.”;

- (p) all'Articolo 3.7, dopo il paragrafo (ii), è aggiunto il seguente paragrafo:

“(iii) entro e non oltre i 5 Giorni Lavorativi successivi alla Data di Svincolo Contributo Agricoltura, previo espletamento dell'Istruttoria Banca con esito positivo, dando corso alle istruzioni di pagamento ricevute da ciascun Beneficiario nella medesima Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, dovrà trasferire ai Destinatari le somme ivi indicate, mediante accredito delle stesse sui rispettivi Conti Correnti Destinatario (fatto salvo il caso in cui la Banca erogante sia un Destinatario, nel qual caso la Banca potrà provvedere

direttamente all'addebito del Conto Corrente Vincolato per gli importi a questa dovuti, come indicati nel relativo Provvedimento, ai fini della estinzione della posizione creditoria della Banca verso il Beneficiario).";

- (q) all'Articolo 5.2 dopo la parola "Contributo" sono aggiunte le seguenti parole "o al Contributo Agricoltura, a seconda del caso";
- (r) all'Articolo 5.3 dopo le parole "Richiesta di Utilizzo Beneficiario" sono aggiunte le seguenti parole " , Richiesta di Contributo Agricoltura e Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura";
- (s) all'Articolo 5.4:
 - a. dopo le parole "dell'Istruttoria di ammissione a Contributo" sono aggiunte le seguenti parole "e al Contributo Agricoltura";
 - b. le parole "allegati alle Richieste di Utilizzo Beneficiario" sono integralmente sostituite dalle seguenti parole " , di volta in volta allegati, a seconda del caso, alle Richieste di Contributo Agricoltura, alle Richieste di Svincolo Contributo Agricoltura e alle Richieste di Utilizzo Beneficiario";
 - c. dopo le parole "alle spese ammesse a Contributo" sono aggiunte le seguenti parole "e al Contributo Agricoltura";
- (t) all'Articolo 5.6 dopo le parole "ammesse ai Contributi" sono aggiunte le seguenti parole "o al Contributo Agricoltura, a seconda del caso";
- (u) all'Articolo 5.8 le parole "Articolo 3-bis, comma 2" sono sostituite dalle seguenti parole "Articolo 3-bis, commi 2 e 4-bis,";
- (v) all'Articolo 5.10 dopo le parole "fruizione dei Contributi" sono aggiunte le seguenti parole "o del Contributo Agricoltura";
- (w) dopo l'Articolo 5.12 è introdotto il seguente nuovo Articolo 5.13:

"Le somme versate sui Conti Correnti Vincolati a seguito di ciascuna Erogazione Beneficiario effettuata a seguito di una Richiesta di Contributo Agricoltura, che, (i) alla data di scadenza fissata dall'Articolo 3-bis, comma 4-bis, oppure (ii) alla data in cui sia comunicato alla Banca dall'autorità competente un provvedimento di revoca del Contributo Agricoltura, non siano state svincolate, in tutto o in parte, a favore dei Destinatari ai sensi delle relative Richieste di Svincolo Contributo Agricoltura, dovranno essere restituite a CDP da ciascuna Banca, al netto degli importi già rimborsati a CDP a titolo di quota capitale – previa estinzione, totale o parziale, del Contratto di Finanziamento Beneficiario – entro il 28 febbraio 2021 nel caso sub (i), oppure alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data di ricezione da parte della Banca della comunicazione sub (ii), a seconda del caso.";

- (x) in conseguenza dell'introduzione del nuovo Articolo 5.13 ai sensi del precedente paragrafo (w), l'originario Articolo 5.13 è ora rinumerato come Articolo 5.14;
- (y) dopo l'Articolo 5.14 è introdotto il seguente nuovo Articolo 5.15:

"Resta inteso che, ove la Banca venga a conoscenza del decesso o della cessazione di attività di un Beneficiario, la stessa sarà tenuta a informarne la relativa amministrazione pubblica competente, affinché quest'ultima adotti le conseguenti determinazioni (i) per il subentro dei relativi successori ed aventi causa nel Contributo o nel Contributo Agricoltura accordato, nel relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario e nel Credito d'Imposta, o (ii) per la revoca del Contributo o del Contributo Agricoltura. Resta altresì inteso che fino alla ricezione, da parte della Banca, delle predette determinazioni, il Contratto di Finanziamento Beneficiario resterà efficace senza che alcuna responsabilità possa essere imputata alla Banca medesima."

- (z) dopo l'Articolo 7 è introdotto il seguente nuovo Articolo 8:

"8. Condizione risolutiva all'efficacia dell'Addendum

Le Parti riconoscono ed accettano che:

- (a) *l'efficacia dell'addendum alla Convenzione sottoscritto in data 4 dicembre 2018 (l'"Addendum") è risolutivamente condizionata alla mancata entrata in vigore, entro il 27 dicembre 2018, di una norma che includa i principi contenuti nell'Emendamento in corso di approvazione e sia sostanzialmente del seguente tenore: "I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato*

intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato" (la "Norma Agricoltura");

- (b) *ove la Norma Agricoltura – sostanzialmente nei termini sopra esposti – non dovesse entrare in vigore entro il 27 dicembre 2018, l'Addendum cesserà di essere efficace ex tunc e, pertanto, tutte le modifiche ed integrazioni da esso apportate alla presente Convenzione ed ai relativi Allegati si intenderanno come mai apportate e, pertanto, prive di qualsiasi effetto ai fini dell'erogazione del Contributo Agricoltura, senza alcuna responsabilità a carico delle Banche, di ABI e/o di CDP. Resta ferma, in tal caso, la validità ed efficacia della presente Convenzione e delle previsioni quivi contenute, secondo il testo antecedente alle modifiche ed integrazioni di cui all'Addendum;*
 - (c) *nel caso in cui la Norma Agricoltura non entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018, nulla sarà dovuto tra le Parti per le attività dalle stesse eventualmente svolte in relazione o conseguentemente all'Addendum;*
 - (d) *ove la Norma Agricoltura - sostanzialmente nei termini sopra esposti – entrasse in vigore entro il termine di cui al paragrafo (a) che precede, le Parti – entro e non oltre il 27 dicembre 2018 mediante posta elettronica certificata (PEC) - si daranno reciproca conferma del mancato avveramento della condizione risolutiva, confermando, altresì, la validità ed efficacia dell'Addendum e delle previsioni ivi contenute (la "Comunicazione di Efficacia"). Ai fini della suddetta conferma, le Parti utilizzeranno i seguenti indirizzi PEC: per CDP, cdpspa@pec.cdp.it, e per ABI abi@pec.abi.it;*
 - (e) *la Comunicazione di Efficacia sarà tempestivamente comunicata dall'ABI alle Banche, nonché resa nota sul sito internet di CDP e di ABI;*
 - (f) *ferma restando la facoltà dei Beneficiari e delle Banche di svolgere le attività propedeutiche all'Erogazione del Contributo Agricoltura previste nella presente Convenzione e nei relativi Allegati, qualsiasi Erogazione Banca ed Erogazione Beneficiario del Contributo Agricoltura resta, in ogni caso, subordinata alla Comunicazione di Efficacia. Pertanto, ove la Norma Agricoltura non entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018 e non intervenisse la Comunicazione di Efficacia, le attività eventualmente svolte dalle Banche e/o dai Beneficiari in relazione o conseguentemente all'Addendum si intenderanno come mai poste in essere e non produrranno alcun effetto ai fini dell'Erogazione del Contributo Agricoltura, ed i relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario eventualmente sottoscritti si intenderanno risolti ex tunc, senza alcuna responsabilità a carico delle Banche, di ABI e/o di CDP.";*
- (aa) *in conseguenza dell'introduzione del nuovo Articolo 8 ai sensi del precedente paragrafo (z), l'originario Articolo 8 è ora rinumerato come Articolo 9.*

3. Modifiche all'Allegato (1) alla Convenzione - Modello di Contratto di Finanziamento Quadro (proposta)

Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente Addendum:

- (a) Dopo la premessa (N) sono aggiunte le seguenti premesse:

*"(O) con l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato n. 427 del 9 ottobre 2018 come rettificata, aggiornata ed integrata dall'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato n. 441 del 7 novembre 2018 (congiuntamente, l'"**Ordinanza Lombardia 2018**"), sono state dettate, tra l'altro, le disposizioni attuative "utili alla erogazione dei contributi entro il 31 dicembre 2018, per quegli interventi assoggettati alla notifica Aiuti di Stato ancora in fase di concessione ovvero di quelli già concessi per interventi in corso di realizzazione e che non si sono conclusi entro il termine del 10 settembre 2018, sui citati conti vincolati aperti o da aprirsi a breve presso i diversi soggetti autorizzati all'esercizio del credito aderenti alla Convenzione";*

(P) con l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 24 del 12 ottobre 2018 (l'"**Ordinanza Emilia-Romagna 2018**") sono state dettate, tra l'altro, le disposizioni attuative "utili al versamento dei contributi attualmente in fase di concessione ovvero di quelli già concessi per interventi in corso di realizzazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018";

(Q) in data 28 novembre 2018, nell'ambito dell'iter di conversione del D.L. n. 119/2018 (A.S. 886), è stato approvato dall'Aula del Senato l'emendamento 25.0.12 sul "Completamento Ricostruzione Sisma 2012 Agricoltura e Agroindustria" (l'"**Emendamento**"), che prevede che all'Articolo 3-bis, dopo il comma 4, sia inserito il comma 4-bis. Tale disposizione stabilisce tra l'altro, che:

- (a) i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, sono erogati dalle banche – in deroga a quanto stabilito nel predetto comma 4 - sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018;
 - (b) i finanziamenti di cui al punto (a) che precede sono posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi;
 - (c) alla data di erogazione dei predetti finanziamenti matura in capo al relativo beneficiario il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento;
 - (d) le somme depositate sui predetti conti correnti vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti dei Presidenti delle Regioni competenti e comunque entro il 31 dicembre 2020;
 - (e) le somme non utilizzate entro la suddetta data di scadenza ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 1 dell'Articolo 3-bis, anche in compensazione del credito di imposta già maturato;";
- (b) in conseguenza dell'introduzione delle nuove premesse (O), (P) e (Q) ai sensi del precedente paragrafo (a), le originarie premesse (O) e (P) sono ora rinumerate, rispettivamente, come premesse (R) e (S);
- (c) l'originaria premessa (O), rinumerata con la lettera (R) ai sensi del paragrafo (b) che precede, è sostituita dalla seguente premessa:
- "(R) ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 3-bis, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49, hanno sottoscritto in data 17 dicembre 2012 la convenzione di cui in premessa (B), come modificata dagli addenda alla convenzione stessa sottoscritti in data 23 luglio 2013, 16 maggio 2014, 20 ottobre 2015 e 4 dicembre 2018 (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà i Plafond (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 3-bis, in particolare sottoscrivendo con le Banche (come definite nella Convenzione) i Contratti di Finanziamento al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come di seguito definiti).";
- (d) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) sono introdotte le seguenti nuove definizioni:
- "**Contributo Agricoltura**": indica l'importo di Contributo riconosciuto a un'impresa agricola o agroindustriale dall'Autorità competente in base all'Ordinanza Lombardia 2018 o all'Ordinanza Emilia-Romagna 2018, a seconda del caso.";
- "**Data di Svincolo Contributo Agricoltura**": indica il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese solare (ovvero, qualora tali giorni non fossero un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).";
- "**Norma Agricoltura**" ha il significato di cui all'articolo 14 del presente Contratto di Finanziamento Quadro."
- "**Richiesta di Contributo Agricoltura**" indica, con riferimento ad un Finanziamento Beneficiario, la richiesta di Erogazione Beneficiario inviata dal relativo Beneficiario alla Banca con la quale ha stipulato il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, da presentarsi nella forma di cui all'allegato 1, Parte III, al Contratto di

Finanziamento Beneficiario, entro la seconda Data di Erogazione di dicembre 2018, di importo pari all'importo del Contributo Agricoltura.”;

*“**Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura**” indica, con riferimento ad un Finanziamento Beneficiario, ciascuna richiesta di svincolo (sia essa per stato di avanzamento lavori, a saldo o in un'unica soluzione) del Contributo Agricoltura depositato sul Conto Corrente Vincolato (sia essa per stato di avanzamento lavori, a saldo o in un'unica soluzione) inviata dal Beneficiario alla Banca con la quale ha stipulato il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, nella forma di cui all'allegato 1, Parte II, al Contratto di Finanziamento Beneficiario, entro il quinto giorno antecedente la Data di Svincolo Contributo Agricoltura.”;*

- (e) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) la definizione di “Beneficiario o Beneficiari” è sostituita dalla seguente definizione:

*“**Beneficiario o Beneficiari**” indica, singolarmente o collettivamente, i destinatari dei Contributi o del Contributo Agricoltura, come meglio individuati dal Protocollo d'Intesa e dalle Ordinanze.”;*

- (f) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Conto Corrente Destinatario” è sostituita dalla seguente definizione:

*“**Conto Corrente Destinatario**” indica il conto corrente intestato a ciascun Destinatario (diverso dalla Banca erogante il relativo Finanziamento Beneficiario) come indicato da ciascun Beneficiario nella relativa Richiesta di Utilizzo Beneficiario o Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, sul quale verranno versate dalla Banca le Erogazioni Beneficiario (o parte delle relative somme) di spettanza di tale Destinatario.”;*

- (g) all'Articolo 1 (Definizioni ed Allegati) la definizione di “Conto Corrente Vincolato” è sostituita dalla seguente definizione:

*“**Conto Corrente Vincolato**” indica il conto corrente bancario infruttifero acceso da ciascun Beneficiario presso la Banca, sul quale verrà erogata ciascuna Erogazione Beneficiario a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, e fermo restando che le somme accreditate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate dal Beneficiario esclusivamente per il pagamento dei crediti vantati dai rispettivi Destinatari (rimanendo inteso che per Destinatario può essere inteso anche un Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese relative agli Interventi ammessi al Contributo o al Contributo Agricoltura, o la Banca che eroghi il Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui quest'ultima abbia provveduto a finanziare l'esecuzione da parte del Beneficiario di Interventi precedentemente alla relativa data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario).”;*

- (h) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Data di Erogazione” è sostituita dalla seguente definizione:

*“**Data di Erogazione**” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese solare (ovvero, qualora tali giorni non fossero un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), ad eccezione:*

- i. nel solo caso in cui la Norma Agricoltura entrasse in vigore tra il 24 e il 27 dicembre 2018 (inclusi), del giorno 25 del mese di dicembre 2018, restando inteso che in tale circostanza la relativa Data di Erogazione cadrà il 28 dicembre 2018 (anziché il 27 dicembre 2018), e*
- ii. a decorrere dall'anno 2019 – del giorno 25 del mese di agosto e del giorno 25 del mese di dicembre, restando inteso che la prima Data di Erogazione cadrà il 10 gennaio 2019.”;*

- (i) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Destinatario” è sostituita dalla seguente definizione:

*“**Destinatario**” indica, in relazione a ciascun Finanziamento Beneficiario, il soggetto in favore del quale verranno trasferite le somme relative a ciascuna Erogazione Beneficiario (o in favore di cui verranno trasferite parte delle somme a valere su di essa) e che potrà coincidere (i) con il creditore del Beneficiario per gli interventi ammessi ai Contributi e ai Contributi Agricoltura, come di volta in volta indicato dal Beneficiario, (ii) con il Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese, il tutto come meglio indicato nel relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario ovvero (iii) con la Banca che eroghi il Finanziamento Beneficiario, in base ad una Richiesta di Utilizzo Beneficiario o Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, nel caso in cui quest'ultima abbia provveduto a finanziare l'esecuzione da parte del Beneficiario di Interventi precedentemente alla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario.”;*

- (j) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Erogazione Beneficiario” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Erogazione Beneficiario**” indica, con riferimento a ciascun Finanziamento Beneficiario, ciascuna erogazione di somme a valere su tale Finanziamento Beneficiario, effettuata da una Banca ad un Beneficiario alla Data di Erogazione e per l'importo indicati da tale Beneficiario nella relativa Richiesta di Utilizzo Beneficiario o Richiesta di Contributo Agricoltura. Resta inteso che la somma delle Erogazioni Beneficiario non potrà eccedere l'Importo Massimo Individuale.”;

(k) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) nella definizione di “Interventi” le parole “dei Contributi, come meglio individuati nel relativo Provvedimento e nella relativa domanda di ammissione ai Contributi prodotta da tale Beneficiario” sono integralmente sostituite dalle seguenti parole “dei Contributi o del Contributo Agricoltura, a seconda dei casi, come meglio individuati nel relativo Provvedimento e nella relativa domanda di ammissione ai Contributi o al Contributo Agricoltura prodotta da tale Beneficiario.”;

(l) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Istruttoria Banca” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Istruttoria Banca**” indica, a seconda dei casi, (a) il controllo formale dell'esistenza del Provvedimento ovvero (b) il controllo formale dell'esistenza dei documenti giustificativi di spesa, ciascuno come di volta in volta allegato, a seconda dei casi, alle Richieste di Utilizzo Beneficiario, alle Richieste di Contributo Agricoltura e alle Richieste di Svincolo Contributo Agricoltura, nei termini previsti all'Articolo 5.4 della Convenzione.”;

(m) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Provvedimento” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Provvedimento**” indica, a seconda dei casi, (a) il provvedimento di ammissione al Contributo o al Contributo Agricoltura, a seconda del caso, ovvero (b) ove previsto dalle Ordinanze, il provvedimento che autorizza la liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario, adottati dall'Autorità competente ai sensi della normativa primaria e di attuazione tempo per tempo vigente.”;

(n) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Richiesta di Utilizzo Beneficiario” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Richiesta di Utilizzo Beneficiario**” indica, con riferimento ad un Finanziamento Beneficiario, ciascuna richiesta di una Erogazione Beneficiario (sia essa per stato di avanzamento lavori, a saldo o in un'unica soluzione) - diversa dalla Richiesta di Contributo Agricoltura - inviata dal relativo Beneficiario alla Banca con la quale ha stipulato il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, nella forma di cui all'allegato 1, Parte I, al Contratto di Finanziamento Beneficiario.”;

(o) all'Articolo 2.2.1 dopo le parole “Richiesta di Utilizzo” è aggiunta la parola “Banca”;

(p) all'Articolo 2.2.3 dopo le parole “Richiesta di Utilizzo Beneficiario” sono aggiunte le parole “o una Richiesta di Contributo Agricoltura”;

(q) all'Articolo 2.2.5 i paragrafi (a) e (b) sono integralmente sostituiti dai seguenti paragrafi:

“(a) la/le Erogazione/i Banca richiesta/e, di importo pari a tutte le Erogazioni Beneficiario dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario e delle Richieste di Contributo Agricoltura relative a tale Data di Erogazione;

(b) il/i Plafond Regione su cui va/vanno computata/e tale/i Erogazione/i Banca, sulla base delle dichiarazioni rilasciate a tal fine dai Beneficiari nei relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario, nelle Richieste di Utilizzo Beneficiario e nelle Richieste di Contributo Agricoltura.”;

(r) l'Articolo 4.1 è integralmente sostituito dal seguente Articolo:

“4.1 I Finanziamenti saranno erogati in una o più soluzioni, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3 (Condizioni Sospensive). Ciascuna Erogazione Banca sarà di importo pari a tutte le Erogazioni Beneficiario dovute dalla Banca alla relativa Data di Erogazione, ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario e Richieste di Contributo Agricoltura ricevute.”;

(s) dopo l'Articolo 4.4 è introdotto il seguente Articolo 4.5:

“Ciascuna Banca, entro il 31 gennaio 2019, dovrà comunicare a CDP, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it, l'importo complessivo oggetto delle Richieste di Contributo Agricoltura dalla stessa ricevute.”;

(t) all'Articolo 10.2.7, il paragrafo (ii) è integralmente sostituito dal seguente paragrafo:

“(ii) La Parte Finanziata si impegna a dar corso alle istruzioni di pagamento ricevute da ciascun Beneficiario nelle relative Richieste di Utilizzo Beneficiario e Richieste di Svincolo Contributo Agricoltura, e a trasferire ai Destinatari le somme ivi indicate mediante accredito delle stesse sul rispettivo Conto Corrente Destinatario entro e non oltre i 5 Giorni Lavorativi successivi:

- (a) nel caso di Richieste di Utilizzo Beneficiario, alla data di accredito sul Conto Corrente Banca di ciascuna Erogazione Banca, e
- (b) nel caso di Richieste di Svincolo Contributo Agricoltura, alla successiva Data di Svincolo Contributo Agricoltura previo espletamento dell'Istruttoria Banca con esito positivo,

(fatto salvo il caso in cui la Banca erogante sia un Destinatario, nel qual caso la Banca potrà provvedere direttamente all'addebito del Conto Corrente Vincolato per gli importi a questa dovuti, come indicati nel relativo Provvedimento, ai fini della estinzione della posizione creditoria della Banca verso il Beneficiario).”;

(u) dopo l'Articolo 10.2.7 è introdotto il seguente nuovo Articolo 10.2.8:

“Le somme versate sui Conti Correnti Vincolati a seguito di ciascuna Erogazione Beneficiario effettuata a seguito di una Richiesta di Contributo Agricoltura, che, (i) alla data di scadenza fissata dall'Articolo 3-bis, comma 4-bis, oppure (ii) alla data in cui sia comunicato alla Banca dall'autorità competente un provvedimento di revoca del Contributo Agricoltura, non siano state svincolate, in tutto o in parte, a favore dei Destinatari ai sensi delle relative Richieste di Svincolo Contributo Agricoltura, dovranno essere restituite a CDP da ciascuna Banca, al netto degli importi già rimborsati a CDP a titolo di quota capitale – previa estinzione, totale o parziale, del Contratto di Finanziamento Beneficiario – entro il 28 febbraio 2021 nel caso sub (i), oppure alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data di ricezione da parte della Banca della comunicazione sub (ii), a seconda del caso.”;

(v) in conseguenza dell'introduzione del nuovo Articolo 10.2.8 ai sensi del precedente paragrafo (u), l'originario Articolo 10.2.8 è ora rinumerato come Articolo 10.2.9;

(w) dopo l'Articolo 13 è introdotto il seguente nuovo Articolo 14:

“14. Condizione risolutiva all'efficacia dell'Addendum alla Convenzione

Le Parti riconoscono ed accettano che:

- (a) l'efficacia dell'addendum alla Convenzione sottoscritto in data 4 dicembre 2018 (l'“**Addendum**”) è risolutivamente condizionata alla mancata entrata in vigore, entro il 27 dicembre 2018, di una norma che includa i principi contenuti nell'Emendamento in corso di approvazione e sia sostanzialmente del seguente tenore: “I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato” (la “**Norma Agricoltura**”);
- (b) ove la Norma Agricoltura - sostanzialmente nei termini sopra esposti - non dovesse entrare in vigore entro il 27 dicembre 2018, l'Addendum cesserà di essere efficace ex tunc e, pertanto, tutte le modifiche ed integrazioni dallo stesso apportate alla Convenzione ed ai relativi Allegati, incluso il presente Contratto di Finanziamento Quadro, si intenderanno come mai apportate e, pertanto, prive di qualsiasi effetto ai fini dell'erogazione del Contributo Agricoltura, senza alcuna responsabilità a carico delle Banche, di ABI e/o di CDP. Resta ferma, in tal caso, la validità ed efficacia della Convenzione e del presente Contratto di Finanziamento Quadro, secondo il testo antecedente alle modifiche ed integrazioni di cui all'Addendum;

- (c) *nel caso in cui la Norma Agricoltura non entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018, nulla sarà dovuto tra le Parti per le attività dalle stesse eventualmente svolte in relazione o conseguentemente all'Addendum;*
- (d) *ove la Norma Agricoltura - sostanzialmente nei termini sopra esposti – entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, entro e non oltre il 27 dicembre 2018, ne daranno informativa mediante apposita comunicazione (la "**Comunicazione di Efficacia**") pubblicata sui rispettivi siti internet ed inviata dall'Associazione Bancaria Italiana alla Parte Finanziatrice;*
- (e) *ferma restando la facoltà dei Beneficiari e della Banca di svolgere le attività propedeutiche all'Erogazione del Contributo Agricoltura previste nell'Addendum e nei relativi Allegati, qualsiasi Erogazione Banca nonché Erogazione Beneficiario del Contributo Agricoltura resta, in ogni caso, subordinata alla Comunicazione di Efficacia. Pertanto, ove la Norma Agricoltura non entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018 e non intervenisse la Comunicazione di Efficacia, le attività eventualmente svolte dalla Banca e/o dai Beneficiari in relazione o conseguentemente all'Addendum si intenderanno come mai poste in essere e non produrranno alcun effetto ai fini dell'erogazione del Contributo Agricoltura ed i relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario eventualmente sottoscritti si intenderanno risolti ex tunc, senza alcuna responsabilità a carico delle Banca, dell'Associazione Bancaria Italiana e/o di CDP";*
- (x) in conseguenza dell'introduzione del nuovo Articolo 14 ai sensi del precedente paragrafo (w), l'originario Articolo 14 è ora rinumerato come Articolo 15.

4. Modifiche all'Allegato 1 al Contratto di Finanziamento Quadro - Modello di Contratto di Finanziamento Integrativo (Proposta)

Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente Addendum, all'Articolo 3.1.2 dopo le parole "*Richiesta di Utilizzo Beneficiario*" sono aggiunte le parole "*e, a seconda del caso, con riferimento alla Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, nonché la documentazione allegata alla Richiesta di Contributo Agricoltura.*".

5. Modifiche all'Allegato (A) al Contratto di Finanziamento Integrativo – Richiesta di Utilizzo Banca

Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente Addendum, la lettera b) è integralmente sostituita dalla seguente lettera:

"b) che l'importo dell'Erogazione Banca richiesta è pari a tutte le Erogazioni Beneficiario dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario e/o delle Richieste di Contributo Agricoltura relative alla Data di Erogazione cui si riferisce la presente Richiesta di Utilizzo Banca."

6. Modifiche all'Allegato (2) alla Convenzione - Modello di Contratto di Finanziamento Beneficiario (proposta)

Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente Addendum:

- (a) Dopo la premessa (N) sono aggiunte le seguenti premesse:

*"(O) con l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato n. 427 del 9 ottobre 2018 come rettificata, aggiornata ed integrata dall'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato n. 441 del 7 novembre 2018 (congiuntamente, l'"**Ordinanza Lombardia 2018**"), sono state dettate, tra l'altro, le disposizioni attuative "utili alla erogazione dei contributi entro il 31 dicembre 2018, per quegli interventi assoggettati alla notifica Aiuti di Stato ancora in fase di concessione ovvero di quelli già concessi per interventi in corso di realizzazione e che non si sono conclusi entro il termine del 10 settembre 2018, sui citati conti vincolati aperti o da aprirsi a breve presso i diversi soggetti autorizzati all'esercizio del credito aderenti alla Convenzione";*

*(P) con l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 24 del 12 ottobre 2018 (l'"**Ordinanza Emilia-Romagna 2018**") sono state dettate, tra l'altro, le disposizioni attuative "utili al versamento dei contributi attualmente in fase di concessione ovvero di quelli già concessi per interventi in corso di realizzazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018";*

(Q) in data 28 novembre 2018, nell'ambito dell'iter di conversione del DL n. 119/2018 (AS 886) è stato approvato dall'Aula del Senato l'emendamento 25.0.12 sul "Completamento Ricostruzione Sisma 2012 Agricoltura e

Agroindustria” (l’**Emendamento**”), che prevede che all’Articolo 3-bis, dopo il comma 4, sia inserito il comma 4-bis. Tale disposizione stabilisce tra l’altro, che:

- (a) i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, sono erogati dalle banche – in deroga a quanto indicato nel predetto comma 4 - sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018;
- (b) i finanziamenti di cui al punto (a) che precede sono posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi;
- (c) alla data di erogazione dei predetti finanziamenti matura in capo al relativo beneficiario il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento;
- (d) le somme depositate sui predetti conti correnti vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti dei Presidenti delle Regioni competenti e comunque entro il 31 dicembre 2020;
- (e) le somme non utilizzate entro la suddetta data di scadenza ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 1 dell’Articolo 3-bis, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.”;

- (b) in conseguenza dell’introduzione delle nuove premesse (O), (P) e (Q) ai sensi del precedente paragrafo (a), le originarie premesse (O), (P), (Q) e (R) sono ora rinumerate, rispettivamente, come premesse (R), (S), (T) e (U);
- (c) l’originaria premessa (O), rinumerata con la lettera (R) ai sensi del paragrafo (b) che precede, è sostituita dalla seguente premessa:

“(R) ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 3-bis, CDP e l’Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49, hanno sottoscritto in data 17 dicembre 2012 la convenzione di cui in premessa (B), come modificata dagli addenda alla convenzione stessa sottoscritti in data 23 luglio 2013, 16 maggio 2014, 20 ottobre 2015 e 4 dicembre 2018 (la **“Convenzione”**), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà i Plafond (come di seguito definiti) per i fini di cui all’Articolo 3-bis, in particolare sottoscrivendo con le Banche (come definite nella Convenzione) i Finanziamenti CDP (come di seguito definiti) al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario.”;

- (d) all’Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) sono introdotte le seguenti nuove definizioni:

“**Contributo Agricoltura**”: indica l’importo di Contributo riconosciuto a un’impresa agricola o agroindustriale dall’Autorità competente in base all’Ordinanza Lombardia 2018 o all’Ordinanza Emilia-Romagna 2018.

“**Data di Svincolo Contributo Agricoltura**”: indica il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese solare (ovvero, qualora tali giorni non fossero un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“**Norma Agricoltura**” ha il significato di cui all’articolo 15 del presente Contratto.

“**Richiesta di Contributo Agricoltura**” indica la richiesta di Erogazione inviata dal Beneficiario alla Banca entro la seconda Data di Erogazione di dicembre 2018 nella forma di cui all’allegato 1, Parte III, di importo pari all’importo del Contributo Agricoltura.

“**Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura**” indica ciascuna richiesta di svincolo del Contributo Agricoltura depositato sul Conto Corrente Vincolato (sia essa per stato di avanzamento lavori, a saldo o in un’unica soluzione) inviata dal Beneficiario alla Banca, nella forma di cui all’Allegato 1, Parte II, entro il quinto giorno antecedente la Data di Svincolo Contributo Agricoltura.”;

- (e) all’Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Conto Corrente Destinatario” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Conto Corrente Destinatario**” indica il conto corrente intestato a ciascun Destinatario diverso dalla Banca, come indicato dal Beneficiario in ciascuna Richiesta di Utilizzo o Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, a

seconda del caso, sul quale verranno versate dalla Banca le Erogazioni (o parte delle relative somme) di spettanza di tale Destinatario.”;

- (f) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Conto Corrente Vincolato” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Conto Corrente Vincolato**” indica il conto corrente bancario infruttifero acceso dal Beneficiario presso la Banca con IBAN [•], sul quale verrà erogata ciascuna Erogazione a valere sul Finanziamento e fermo restando che le somme accreditate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei crediti vantati dai Destinatari (rimanendo inteso che per Destinatario può essere inteso il Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese relative agli Interventi ammessi a Contributo e al Contributo Agricoltura, o la Banca, nel caso in cui quest'ultima abbia provveduto a finanziare l'esecuzione di Interventi precedentemente alla data di stipula del presente Contratto).”

- (g) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Data di Erogazione” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Data di Erogazione**” indica, il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese solare (ovvero, qualora tali giorni non fossero un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), ad eccezione:

i. nel solo caso in cui la Norma Agricoltura entrasse in vigore tra il 24 e il 27 dicembre 2018 (inclusi), del giorno 25 del mese di dicembre 2018, restando inteso che in tale circostanza la relativa Data di Erogazione cadrà il 28 dicembre 2018 (anziché il 27 dicembre 2018), e

ii. a decorrere dall'anno 2019 – del giorno 25 del mese di agosto e del giorno 25 del mese di dicembre.”;

- (h) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Destinatario” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Destinatario**” indica il soggetto in favore del quale verranno trasferite le somme relative a ciascuna Erogazione (o in favore di cui verranno trasferite parte delle somme a valere su di essa) e che potrà coincidere (i) con un creditore del Beneficiario per gli Interventi ammessi ai Contributi e ai Contributi Agricoltura, come di volta in volta indicato dal Beneficiario, (ii) con il Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese ovvero (iii) con la Banca, in base ad una Richiesta di Utilizzo o una Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, nel caso in cui quest'ultima abbia provveduto a finanziare l'esecuzione di Interventi precedentemente alla data di stipula del presente Contratto.”;

- (i) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) nella definizione di “Interventi” le parole “dei Contributi, come meglio individuati nel relativo Provvedimento e nella relativa domanda di ammissione ai Contributi prodotta da tale Beneficiario” sono integralmente sostituite dalle seguenti parole “dei Contributi o del Contributo Agricoltura, a seconda dei casi, come meglio individuati nel relativo Provvedimento e nella relativa domanda di ammissione ai Contributi o al Contributo Agricoltura prodotta da tale Beneficiario.”;

- (j) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Istruttoria” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Istruttoria**” indica ciascuna istruttoria che deve essere effettuata, ai sensi delle Ordinanze Applicabili, dal relativo soggetto competente allo svolgimento delle attività istruttorie, sia in fase di ammissione a Contributo o al Contributo Agricoltura, a seconda del caso, che, ove previsto nelle Ordinanze Applicabili, in fase di liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario.”;

- (k) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Istruttoria Banca” è sostituita dalla seguente definizione:

“**Istruttoria Banca**” indica, a seconda dei casi, (a) il controllo formale dell'esistenza del Provvedimento ovvero (b) il controllo formale dell'esistenza dei documenti giustificativi di spesa, ciascuno come di volta in volta allegato, a seconda dei casi, alle Richieste di Utilizzo, alle Richieste di Contributo Agricoltura e alle Richieste di Svincolo Contributo Agricoltura, restando inteso che non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei contenuti del Provvedimento e dei documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono inoltre esclusi in capo alla Banca oneri di verifica della effettiva riferibilità di tali documenti alle spese ammesse, a seconda del caso, al Contributo o al Contributo Agricoltura.”;

- (l) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Ordinanze Applicabili” è sostituita dalla seguente definizione:

“Ordinanze Applicabili” indica le Ordinanze che regolano i criteri di concessione dei Contributi o dei Contributi Agricoltura finalizzati all'effettuazione degli Interventi, incluse l'Ordinanza Lombardia 2018 e l'Ordinanza Emilia-Romagna 2018.”;

- (m) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Provvedimento” è sostituita dalla seguente definizione:

“Provvedimento” indica, a seconda dei casi, (a) il provvedimento di ammissione del Beneficiario al Contributo o al Contributo Agricoltura, a seconda del caso, ovvero (b) ove previsto dalle Ordinanze, il provvedimento che autorizza la liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario, adottati dall'Autorità competente ai sensi della normativa primaria e di attuazione tempo per tempo vigente.”;

- (n) all'Articolo 1 (Premesse, Allegati, Definizioni e Interpretazione) la definizione di “Richiesta di Utilizzo” è sostituita dalla seguente definizione:

“Richiesta di Utilizzo” indica ciascuna richiesta di una Erogazione (sia essa per stato di avanzamento lavori, a saldo o in un'unica soluzione) – diversa dalla Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura e dalla Richiesta di Contributo Agricoltura – inviata dal Beneficiario alla Banca, nella forma di cui all'Allegato 1, Parte I.”;

- (o) all'Articolo 2.2.1 dopo la parola “Contributo” sono aggiunte le parole “o al Contributo Agricoltura, a seconda del caso”;

- (p) all'Articolo 2.2.2 dopo la parola “Contributo” sono aggiunte le parole “o al Contributo Agricoltura, a seconda del caso”;

- (q) l'Articolo 3.1.1 è integralmente sostituito dal seguente Articolo:

“3.1.1 A) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo B) che segue, il Finanziamento sarà erogato in più soluzioni, sulla base degli stati di avanzamento lavori prodotti dal Beneficiario e relativi all'esecuzione degli Interventi o sulla base dei giustificativi delle spese eventualmente già sostenute dal Beneficiario alla data di conclusione del presente Contratto, ed in ogni caso in osservanza di quanto eventualmente previsto al riguardo dalle Ordinanze Applicabili. Resta comunque inteso che, su richiesta del Beneficiario, il Finanziamento potrà essere erogato in un'unica soluzione, qualora tale possibilità sia prevista dalle Ordinanze Applicabili;

B) A seguito di una Richiesta di Contributo Agricoltura, il Finanziamento potrà essere erogato in una unica soluzione sul Conto Corrente Vincolato ai termini e condizioni di cui al presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che i trasferimenti di tali importi in favore dei Destinatari potranno avvenire solo (i) sulla base degli stati di avanzamento lavori prodotti dal Beneficiario e relativi all'esecuzione degli Interventi o sulla base dei giustificativi delle spese eventualmente già sostenute dal medesimo Beneficiario alla data di conclusione del presente Contratto, ed in ogni caso in osservanza di quanto eventualmente previsto al riguardo dalle Ordinanze Applicabili, e (ii) subordinatamente all'invio di apposite Richieste di Svincolo Contributo Agricoltura e a quanto previsto all'Articolo 3.1.6 che segue.”;

- (r) l'Articolo 3.1.2 è integralmente sostituito dal seguente Articolo:

“3.1.2 Tutte le Erogazioni a valere sul Finanziamento saranno effettuate mediante accredito delle relative somme sul Conto Corrente Vincolato intestato al Beneficiario, che il Beneficiario stesso si impegna a mantenere in essere presso la Banca fin tanto che potranno essere effettuate Erogazioni a valere sul Finanziamento ovvero potranno essere presentate Richieste di Svincolo Contributo Agricoltura.”;

- (s) l'Articolo 3.1.5 è integralmente sostituito dal seguente Articolo:

“3.1.5 Al fine di garantire che le Erogazioni siano utilizzate in coerenza con lo scopo del Finanziamento di cui all'Articolo 2.2 (Scopo), il Prenditore instruirà la Banca, tramite disposizioni irrevocabili di pagamento contenute nelle relative Richieste di Utilizzo e Richieste di Svincolo Contributo Agricoltura, a seconda del caso, affinché la Banca provveda al pagamento a favore dei Destinatari (se diversi alla Banca), mediante accredito sul relativo Conto Corrente Destinatario delle somme erogate sul Conto Corrente Vincolato. Resta inteso che la Banca procederà ad effettuare le Erogazioni e l'accredito delle relative somme sul Conto Corrente Vincolato esclusivamente al fine di dare esecuzione a tali istruzioni di pagamento e non saranno, in ogni caso, ammessi differenti utilizzi delle somme a valere sulle Erogazioni.”;

- (t) l'Articolo 3.1.6 è integralmente sostituito dal seguente Articolo:

- “3.1.6** *La Banca provvederà ad effettuare il pagamento delle somme a valere sulle Erogazioni sui Conti Correnti Destinatario indicati in ciascuna Richiesta di Utilizzo o Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, a seconda del caso:*
- (a) *in caso di Richiesta di Utilizzo, entro i 5 Giorni Lavorativi successivi alla data di accredito delle somme ricevute da CDP a titolo di Finanziamento CDP/Banca, e*
 - (b) *in caso di Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, entro i 5 Giorni Lavorativi successivi alla Data di Svincolo Contributo Agricoltura successiva, previo espletamento dell'Istruttoria Banca con esito positivo.”;*
- (u) l'Articolo 3.2.1 è integralmente sostituito dal seguente Articolo:
- “3.2.1** A) *Le obbligazioni della Parte Finanziatrice di procedere a ciascuna Erogazione in favore di un Beneficiario a seguito di una Richiesta di Contributo Agricoltura saranno soggette all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:*
- (i) *ricezione da parte della Banca, della Richiesta di Contributo Agricoltura entro il decimo giorno lavorativo precedente alla relativa Data di Erogazione, che, in ogni caso, non potrà essere successiva alla seconda Data di Erogazione di dicembre 2018;*
 - (ii) *produzione della documentazione richiesta dalle Ordinanze Applicabili per procedere all'Erogazione (quale, a titolo esemplificativo, il decreto di autorizzazione all'erogazione dei contributi sul conto corrente vincolato, in attesa dei successivi decreti di liquidazione), presentata dal Beneficiario secondo le modalità eventualmente previste dalle Ordinanze Applicabili entro il decimo giorno lavorativo precedente alla relativa Data di Erogazione;*
 - (iii) *ricevimento da parte della Banca dell'erogazione del Finanziamento CDP/Banca entro la Data di Erogazione;*
 - (iv) *assenza di contestazioni in merito all'efficacia e validità del Credito d'Imposta ceduto alla Banca ai sensi dell'Articolo 6.1 e della Garanzia dello Stato;*
- B) *Le obbligazioni della Parte Finanziatrice di procedere a ciascuna Erogazione – diversa da quelle di cui al paragrafo A) che precede – saranno soggette all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:*
- (i) *ricezione da parte della Banca, della Richiesta di Utilizzo, entro il decimo giorno lavorativo precedente alla relativa Data di Erogazione;*
 - (ii) *produzione della documentazione richiesta dalle Ordinanze Applicabili per procedere all'Erogazione (quale, a titolo esemplificativo, attestazione dello stato di avanzamento dei lavori, documenti giustificativi di spesa, ovvero, se così previsto, copia del Provvedimento che autorizza la liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario), presentata dal Beneficiario secondo le modalità eventualmente previste dalle Ordinanze Applicabili, entro il decimo giorno lavorativo precedente alla relativa Data di Erogazione;*
 - (iii) *ricevimento da parte della Banca dell'erogazione del Finanziamento CDP/Banca entro la Data di Erogazione;*
 - (iv) *assenza di contestazioni in merito all'efficacia e validità del Credito d'Imposta ceduto alla Banca ai sensi dell'Articolo 6.1 e della Garanzia dello Stato”;*
- (v) l'Articolo 6.2. è integralmente sostituito dal seguente Articolo:
- “6.2** *Il Credito di Imposta sarà utilizzato dalla Banca secondo le modalità di cui all'Articolo 3-bis, commi 2 e 4-bis, del Provvedimento Agenzia Entrate e della Risoluzione dell'Agenzia Entrate n. 84/E del 3 luglio 2017”;*
- (w) all'Articolo 7.1.1, lettera (a), dopo le parole *“totalità dei Contributi”* sono aggiunte le seguenti parole *“o del Contributo Agricoltura”;*
- (x) all'Articolo 7.1.1, lettera (b), dopo le parole *“di parte dei Contributi”* sono aggiunte le seguenti parole *“o del Contributo Agricoltura”;*
- (y) l'Articolo 7.2.2 è integralmente sostituito dal seguente Articolo:
- “7.2.2.** *A seguito del rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 7.1. (Rimborso anticipato obbligatorio) che precede, il Contratto di Finanziamento si estinguerà, totalmente o parzialmente, a seconda del caso.*

Non si potrà dar corso all'estinzione anticipata obbligatoria del Finanziamento, ai sensi dell'Articolo 7.1 (Rimborso anticipato obbligatorio), ove la stessa sia effettuata per somme inferiori o pari ad euro 12,00.”;

(z) all'Articolo 9.2 la nota a piè di pagina n. 1 è integralmente sostituita dalla seguente nota:

“Da completare a cura del Beneficiario, barrando uno tra il Plafond Emilia-Romagna, il Plafond Lombardia e il Plafond Veneto, in base all'amministrazione che ha emesso il Provvedimento di concessione del Contributo o del Contributo Agricoltura, a seconda del caso, ovvero:

(a) barrando il Plafond Emilia-Romagna, se il Provvedimento di concessione dei Contributi o del Contributo Agricoltura è stato emesso dalla Regione Emilia-Romagna, o da una Provincia ricompresa nella Regione Emilia-Romagna o da un Comune ricompreso nella Regione Emilia-Romagna;

(b) barrando il Plafond Lombardia, se il Provvedimento di concessione dei Contributi o del Contributo Agricoltura è stato emesso dalla Regione Lombardia, o da una Provincia facente ricompresa nella Regione Lombardia o da un Comune ricompreso nella Regione Lombardia;

(c) barrando il Plafond Veneto, se il Provvedimento di concessione dei Contributi è stato emesso dalla Regione Veneto, o da una Provincia ricompresa nella Regione Veneto o da un Comune ricompreso nella Regione Veneto”;

(aa) all'Articolo 9.4 dopo le parole “*ammissione a Contributo*” sono aggiunte le seguenti parole “*o al Contributo Agricoltura, a seconda del caso*”;

(bb) all'Articolo 10.2 dopo le parole “*revoca dei Contributi*” sono aggiunte le seguenti parole “*o del Contributo Agricoltura,*”;

(cc) all'Articolo 10.4.3 dopo le parole “*revoca dei Contributi*” sono aggiunte le seguenti parole “*o del Contributo Agricoltura,*”;

(dd) all'Articolo 11.1.2 la lettera (b) è integralmente sostituita dalla seguente lettera (b):

“entro il termine eventualmente previsto dalle Ordinanze Applicabili o dalla legge applicabile per l'utilizzo dei Contributi e del Contributo Agricoltura, il Finanziamento rimanga parzialmente inutilizzato dal Beneficiario”;

(ee) dopo l'Articolo 14 è introdotto il seguente nuovo Articolo 15:

“15. Condizione risolutiva all'efficacia dell'Addendum alla Convenzione

Le Parti riconoscono ed accettano che:

(a) *l'efficacia dell'addendum alla Convenzione sottoscritto in data 4 dicembre 2018 (l'“Addendum”) è risolutivamente condizionata alla mancata entrata in vigore, entro il 27 dicembre 2018, di una norma che includa i principi contenuti nell'Emendamento in corso di approvazione e sia sostanzialmente del seguente tenore: “I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato” (la “Norma Agricoltura”);*

(b) *ove la Norma Agricoltura - sostanzialmente nei termini sopra esposti - non dovesse entrare in vigore entro il 27 dicembre 2018, l'Addendum cesserà di essere efficace ex tunc e, pertanto, tutte le modifiche ed integrazioni dallo stesso apportate alla Convenzione ed ai relativi Allegati, incluso il presente Contratto, si intenderanno come mai apportate e, pertanto, prive di qualsiasi effetto ai fini dell'erogazione del Contributo Agricoltura, senza alcuna responsabilità a carico delle Banche, dell'Associazione Bancaria Italiana e/o di CDP. Resta ferma, in tal caso, la validità ed efficacia della Convenzione e del presente Contratto, secondo il testo antecedente alle modifiche ed integrazioni di cui all'Addendum;*

(c) *nel caso in cui la Norma Agricoltura non entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018, nulla sarà dovuto tra le Parti per le attività dalle stesse eventualmente svolte in relazione o conseguentemente all'Addendum;*

- (d) *ove la Norma Agricoltura - sostanzialmente nei termini sopra esposti – entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, entro e non oltre il 27 dicembre 2018, ne daranno informativa mediante apposita comunicazione (la "**Comunicazione di Efficacia**") pubblicata sui rispettivi siti internet ed inviata dall'Associazione Bancaria Italiana alla Banca;*
- (e) *ferma restando la facoltà del Beneficiario e della Banca Finanziatrice di svolgere le attività propedeutiche all'Erogazione del Contributo Agricoltura previste nell'Addendum e nei relativi Allegati, qualsiasi Erogazione del Contributo Agricoltura resta, in ogni caso, subordinata alla Comunicazione di Efficacia. Pertanto, ove la Norma Agricoltura non entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018 e non intervenisse la Comunicazione di Efficacia, le attività eventualmente svolte dalla Banca Finanziatrice e/o dal Beneficiario in relazione o conseguentemente all'Addendum si intenderanno come mai poste in essere e non produrranno alcun effetto ai fini dell'erogazione del Contributo Agricoltura ed il presente Contratto di Finanziamento Beneficiario si intenderà risolto ex tunc, senza alcuna responsabilità a carico delle Banca Finanziatrice, dell'Associazione Bancaria Italiana e/o di CDP.”;*
- (ff) in conseguenza dell'introduzione del nuovo Articolo 15 ai sensi del precedente paragrafo (ee), gli originari Articoli 15, 16 e 17 sono ora rinumerati come Articoli 16, 17 e 18.
- (gg) l'Allegato 1 al Contratto di Finanziamento Beneficiario – Richiesta di Utilizzo” è integralmente sostituito dall'Allegato 1 al presente Addendum.

7. Condizione risolutiva all'efficacia del presente Addendum

Le Parti riconoscono ed accettano che:

- (a) l'efficacia del presente Addendum è risolutivamente condizionata alla mancata entrata in vigore, entro il 27 dicembre 2018, di una norma che includa i principi contenuti nell'Emendamento in corso di approvazione e sia sostanzialmente del seguente tenore: *“I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato”* (la "**Norma Agricoltura**");
- (b) *ove la Norma Agricoltura - sostanzialmente nei termini sopra esposti - non dovesse entrare in vigore entro il 27 dicembre 2018, il presente Addendum cesserà di essere efficace ex tunc e, pertanto, tutte le modifiche ed integrazioni da esso apportate alla Convenzione ed ai relativi Allegati si intenderanno come mai apportate e, pertanto, prive di qualsiasi effetto ai fini dell'erogazione del Contributo Agricoltura, senza alcuna responsabilità a carico delle Banche, di ABI e/o di CDP. Resta ferma, in tal caso, la validità ed efficacia della Convenzione e delle previsioni ivi contenute, secondo il testo antecedente alle modifiche ed integrazioni di cui al presente Addendum;*
- (c) nel caso in cui la Norma Agricoltura non entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018, nulla sarà dovuto tra le Parti per le attività dalle stesse eventualmente svolte in relazione o conseguentemente al presente Addendum;
- (d) *ove la Norma Agricoltura - sostanzialmente nei termini sopra esposti – entrasse in vigore entro il termine di cui al paragrafo (a) che precede, le Parti – entro e non oltre il 27 dicembre 2018 e mediante posta elettronica certificata (PEC) - si daranno reciproca conferma del mancato avveramento della condizione risolutiva, confermando, altresì, la validità ed efficacia del presente Addendum e delle previsioni quivi contenute (la "**Comunicazione di Efficacia**"). Ai fini della suddetta conferma, le Parti utilizzeranno i seguenti indirizzi PEC: per CDP, cdpspa@pec.cdp.it, e per ABI abi@pec.abi.it;*

- (e) la Comunicazione di Efficacia sarà tempestivamente comunicata dall'ABI alle Banche, nonché resa nota sul sito internet di CDP e di ABI;
- (f) ferma restando la facoltà dei Beneficiari e delle Banche di svolgere le attività propedeutiche all'Erogazione del Contributo Agricoltura previste nel presente Addendum e nei relativi Allegati, qualsiasi Erogazione Banca ed Erogazione Beneficiario del Contributo Agricoltura resta, in ogni caso, subordinata alla Comunicazione di Efficacia. Pertanto, ove la Norma Agricoltura non entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018 e non intervenisse la Comunicazione di Efficacia, le attività eventualmente svolte dalle Banche e/o dai Beneficiari in relazione o conseguentemente al presente Addendum si intenderanno come mai poste in essere e non produrranno alcun effetto ai fini dell'Erogazione del Contributo Agricoltura, ed i relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario eventualmente sottoscritti si intenderanno risolti *ex tunc*, senza alcuna responsabilità a carico delle Banche, dell'ABI e/o di CDP.

8. Accettazione delle modifiche di cui al presente Addendum

Le modifiche ed integrazioni apportate alla Convenzione ed ai relativi Allegati ai sensi del presente Addendum, nonché la circostanza per cui l'efficacia del medesimo Addendum è risolutivamente condizionata all'entrata in vigore della Norma Agricoltura entro il 27 dicembre 2018:

- (a) si intenderanno automaticamente ed espressamente accettate da ciascuna Parte Finanziata che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro prima della data di stipula del presente Addendum, a decorrere dalla data di invio a CDP della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (secondo il testo *standard* allo scopo opportunamente adeguato secondo quanto previsto dal presente Addendum) successiva alla data di stipula del presente Addendum (la "**Data di Efficacia**"). Pertanto, i Contratti di Finanziamento Quadro già stipulati prima della data odierna si intenderanno, a decorrere dalla Data di Efficacia, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo le modifiche ed integrazioni introdotte dal presente Addendum;
- (b) si intenderanno automaticamente ed espressamente accettate da ciascun Beneficiario che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento Beneficiario prima della data di stipula del presente Addendum, a decorrere dalla data di invio alla relativa Banca della prima Richiesta di Utilizzo, Richiesta di Contributo Agricoltura o Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, a seconda del caso, (secondo il testo *standard* allo scopo opportunamente adeguato secondo quanto previsto dal presente Addendum) successiva alla Data di Efficacia. Pertanto, i Contratti di Finanziamento Beneficiario già stipulati prima della data odierna si intenderanno, a decorrere dalla Data di Efficacia, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo le modifiche ed integrazioni introdotte dal presente Addendum, e
- (c) si applicheranno ai Contratti di Finanziamento Quadro, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e ai Contratti di Finanziamento Beneficiario (nonché a tutta la documentazione ad essi accessoria) stipulati successivamente alla data di firma del presente Addendum ed alle Erogazioni ivi previste,

fermo restando, in ogni caso, quanto previsto all'Articolo 7 (Condizione risolutiva all'efficacia del presente Addendum) che precede.

9. Testo coordinato della Convenzione

L'ABI e CDP concordano che il testo consolidato della Convenzione allegato *sub 2* al presente Addendum, unitamente ai relativi Allegati, tutti come modificati dal presente Addendum, sarà pubblicato sui siti internet di CDP e di ABI. Resta inteso fra le Parti che, ove la Norma Agricoltura non entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018 e, pertanto, non intervenisse la Comunicazione di Efficacia, l'ABI e CDP pubblicheranno sui rispettivi siti internet un testo consolidato della Convenzione, unitamente ai relativi Allegati, nel testo in vigore anteriormente al presente Addendum.

10. Legge regolatrice e foro competente

Il presente Addendum è regolato dalla legge italiana.

La soluzione di ogni controversia inerente il presente Addendum, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 4 dicembre 2018

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Associazione Bancaria Italiana

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO

PARTE I

RICHIESTA DI UTILIZZO

Spett.

[Banca]

[indirizzo]

Fax [•] / [•]

All'attenzione di: [•]

[Luogo,] [Data]

Oggetto: Richiesta di Utilizzo

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi del contratto di finanziamento concluso tra noi e la Vostra Banca in data [•] (il "**Contratto di Finanziamento Beneficiario**"). I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Beneficiario. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Data di Erogazione: [•]

Importo totale richiesto: Euro [•].

Si richiede che l'Erogazione venga regolata sul Conto Corrente Vincolato, indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Si richiede, inoltre, che entro i 5 Giorni Lavorativi successivi alla Data di Erogazione le somme a valere sull'Erogazione siano trasferite ai Destinatari di seguito individuati, nei termini che seguono:

(i) euro [•] da pagarsi a favore di [•], mediante accredito sul Conto Corrente Destinatario [•];

(ii) euro [•] da pagarsi a favore di [•], mediante accredito sul Conto Corrente Destinatario [•];

(iii) euro [•] da pagarsi a favore di [•], mediante accredito sul Conto Corrente Destinatario [•];

(iv) [•];

Resta inteso che qualora Voi siate un Destinatario, potrete provvedere direttamente all'addebito del Conto Corrente Vincolato per gli importi a Voi dovuti.

Si attesta che il Plafond Regione¹ su cui deve essere computata la presente Erogazione è il:

Plafond Emilia-Romagna

Plafond Lombardia

Plafond Veneto.

¹ Da completare a cura del Beneficiario, barrando uno tra il Plafond Emilia-Romagna, il Plafond Lombardia e il Plafond Veneto, in base all'amministrazione che ha emesso il Provvedimento di concessione del Contributo o del Contributo Agricoltura, a seconda del caso, ovvero:

(a) barrando il Plafond Emilia-Romagna, se il Provvedimento di concessione dei Contributi o del Contributo Agricoltura è stato emesso dalla Regione Emilia-Romagna, o da una Provincia ricompresa nella Regione Emilia-Romagna o da un Comune ricompreso nella Regione Emilia-Romagna;

(b) barrando il Plafond Lombardia, se il Provvedimento di concessione dei Contributi o del Contributo Agricoltura è stato emesso dalla Regione Lombardia, o da una Provincia ricompresa nella Regione Lombardia o da un Comune ricompreso nella Regione Lombardia;

(c) barrando il Plafond Veneto, se il Provvedimento di concessione dei Contributi è stato emesso dalla Regione Veneto, o da una Provincia ricompresa nella Regione Veneto o da un Comune ricompreso nella Regione Veneto.

Si allega alla presente Richiesta di Utilizzo, la seguente documentazione:

[Da completarsi a cura del Beneficiario]

Il richiedente dichiara che ad oggi e a ciascuna Data di Erogazione le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 9 del Contratto di Finanziamento Beneficiario sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto delle Erogazioni qui richieste, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi.

Il richiedente dichiara, altresì che ad oggi e a ciascuna Data di Erogazione tutte le informazioni fornite dal richiedente alla Banca in relazione al e/o in esecuzione della presente Richiesta di Utilizzo e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

Il richiedente, infine, accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche ed integrazioni apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell'Addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data [●] (e pertanto il Contratto di Finanziamento già stipulato dal Beneficiario prima della data odierna si intenderà, a decorrere dalla data odierna, a sua volta automaticamente modificato, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto Addendum).

Distinti saluti

[Beneficiario]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

PARTE II

RICHIESTA DI SVINCOLO CONTRIBUTO AGRICOLTURA

Spett.
[Banca]
[indirizzo]
Fax [•] / [•]
All'attenzione di: [•]

[Luogo,] [Data]

Oggetto: Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura

La presente costituisce una Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura ai sensi del contratto di finanziamento concluso tra noi e la Vostra Banca in data [•] (il “**Contratto di Finanziamento Beneficiario**”). I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Beneficiario. La presente Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura è irrevocabile.

Data di Svincolo Contributo Agricoltura: [•]

Si richiede lo svincolo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato a seguito dell'erogazione del Contributo Agricoltura riconosciuto, indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario, per un importo pari a: Euro [•].

Si richiede, inoltre, che entro i 5 Giorni Lavorativi successivi alla Data di Svincolo Contributo Agricoltura le somme a valere sull'Erogazione siano trasferite ai Destinatari di seguito individuati, nei termini che seguono:

- (i) euro [•] da pagarsi a favore di [•], mediante accredito sul Conto Corrente Destinatario [•];
- (ii) euro [•] da pagarsi a favore di [•], mediante accredito sul Conto Corrente Destinatario [•];
- (iii) euro [•] da pagarsi a favore di [•], mediante accredito sul Conto Corrente Destinatario [•];
- (iv) [•];

Resta inteso che qualora Voi siate un Destinatario, potrete provvedere direttamente all'addebito del Conto Corrente Vincolato per gli importi a Voi dovuti.

Si allega alla presente Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura, la seguente documentazione:

[Da completarsi a cura del Beneficiario]

Il richiedente dichiara che ad oggi le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 9 del Contratto di Finanziamento Beneficiario sono vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dello Svincolo qui richiesto, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi.

Il richiedente dichiara, altresì che ad oggi tutte le informazioni fornite dal richiedente alla Banca in relazione al e/o in esecuzione della presente Richiesta di Svincolo Contributo Agricoltura e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

Il richiedente, infine, accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche ed integrazioni apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell'addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data [•] (e pertanto il Contratto di Finanziamento già stipulato dal Beneficiario prima della data odierna si intenderà, a decorrere dalla data odierna, a sua volta automaticamente modificato, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto addendum).

Distinti saluti

[Beneficiario]
[Firma]
[Nome e Qualifica]

PARTE III

RICHIESTA DI CONTRIBUTO AGRICOLTURA

Spett.

[Banca]

[indirizzo]

Fax [•] / [•]

All'attenzione di: [•]

[Luogo,] [Data]

Oggetto: Richiesta di Contributo Agricoltura

La presente costituisce una Richiesta di Contributo Agricoltura ai sensi del contratto di finanziamento concluso tra noi e la Vostra Banca in data [•] (il "**Contratto di Finanziamento Beneficiario**"). I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Contributo Agricoltura hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Beneficiario. La presente Richiesta di Contributo Agricoltura è irrevocabile.

Data di Erogazione: [•]

Importo totale richiesto: Euro [•].

Si conferma di riconoscere ed accettare che, fermo restando quanto previsto all'articolo 3.2 (Condizioni sospensive alle Erogazioni) del Contratto di Finanziamento Beneficiario, l'Erogazione del Contributo Agricoltura resta, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'avvenuta Comunicazione di Efficacia in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Beneficiario. Pertanto, si riconosce ed accetta che, ove la Norma Agricoltura non entrasse in vigore entro il 27 dicembre 2018 e non intervenisse la Comunicazione di Efficacia, l'Addendum cesserà di essere efficace ex tunc e la presente Richiesta di Contributo Agricoltura si intenderà come mai presentata e non produrrà alcun effetto ai fini dell'Erogazione del Contributo Agricoltura, senza alcuna responsabilità a carico della Banca, dell'Associazione Bancaria Italiana e/o di CDP.

Si richiede che l'Erogazione sia accreditata sul Conto Corrente Vincolato, indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Si attesta che il Plafond Regione¹ su cui deve essere computata la presente Erogazione è il:

Plafond Emilia-Romagna

Plafond Lombardia

¹ Da completare a cura del Beneficiario, barrando uno tra il Plafond Emilia-Romagna e il Plafond Lombardia, in base all'amministrazione che ha emesso il Provvedimento di concessione del Contributo Agricoltura, ovvero:

(a) barrando il Plafond Emilia-Romagna, se il Provvedimento di concessione dei Contributi Agricoltura è stato emesso dalla Regione Emilia-Romagna, o da una Provincia ricompresa nella Regione Emilia-Romagna o da un Comune ricompreso nella Regione Emilia-Romagna;

(b) barrando il Plafond Lombardia, se il Provvedimento di concessione dei Contributi Agricoltura è stato emesso dalla Regione Lombardia, o da una Provincia ricompresa nella Regione Lombardia o da un Comune ricompreso nella Regione Lombardia.

Si allega alla presente Richiesta di Contributo Agricoltura, la seguente documentazione:

[Da completarsi a cura del Beneficiario – da allegare evidenza documentale dell'importo di Contributo Agricoltura riconosciuto in capo al Beneficiario dall'autorità competente in base all'Ordinanza Lombardia 2018 o all'Ordinanza Emilia-Romagna 2018, a seconda del caso]

Il richiedente dichiara che ad oggi ed alla Data di Erogazione le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 9 del Contratto di Finanziamento Beneficiario sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto delle Erogazioni qui richieste, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi.

Il richiedente dichiara, altresì che ad oggi ed alla Data di Erogazione tutte le informazioni fornite dal richiedente alla Banca in relazione al e/o in esecuzione della presente Richiesta di Contributo Agricoltura e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

Il richiedente, infine, accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche ed integrazioni apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell'addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data [●] (e pertanto il Contratto di Finanziamento già stipulato dal Beneficiario prima della data odierna si intenderà, a decorrere dalla data odierna, a sua volta automaticamente modificato, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto addendum).

Distinti saluti

[Beneficiario]

[Firma]